

REGOLAMENTO DISCIPLINA NOMADISMO NELLA APICOLTURA

Premesso che con Legge Provinciale n.2 del 11.03.2008 avente ad oggetto “Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura” la Provincia di Trento ha inteso regolamentare e favorire l’apicoltura nel territorio provinciale.

In quest’ottica il Comune di Cis approva il seguente regolamento per disciplinare il nomadismo sulle aree di proprietà comunale.

Art.1

Nel rilascio di autorizzazione per il posizionamento temporaneo degli apiari sarà data la preferenza agli apicoltore residenti nel Comune di Cis ed in subordine agli apicoltori residenti in un comune della provincia di Trento.

Art. 2

Il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di proprietà del comune di Cis nell’area denominata “Bordolona” per i residenti nel Comune di Cis è fissato nel numero massimo di 10 e per i non residenti è fissato nel numero massimo di 5. Nella zona Bordolona i non residenti sono obbligati a depositare le arnie sotto la località denominata “Pontesel”

Art. 3

All’interno del comune catastale di Cis il rilascio delle autorizzazioni è fissato in numero massimo di 10 per i residenti e per un numero massimo di 5 per i non residenti.

Art. 4

Non è consentito il rilascio delle autorizzazioni ad apicoltori provenienti da fuori provincia nella zona Bordolona.

Art. 5

L’apiario non potrà occupare complessivamente una superficie superiore, compreso l’eventuale recinzione di protezione, di mq 65.

Art. 6

Per l’occupazione del suolo è gratuita per gli apicoltori residenti nel comune di Cis mentre per i residenti nella provincia di Trento o fuori provincia viene fissato un canone forfettario annuo di euro 5,00 per arnia.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa si farà riferimento alla legge provinciale in materia